Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
La presidente

25.2.2026

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Austria – EGF/2025/005 AT/KTM (2026/0037(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione e ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione del 25 febbraio 2026. In quest'ultima riunione ha deciso di presentare alla commissione per i bilanci, competente per il merito, il parere in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Li Andersson

PARERE

A. considerando che il 15 settembre 2025 l'Austria ha presentato la domanda EGF/2025/005 AT/KTM relativa a un contributo finanziario a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a seguito di casi di espulsione dal lavoro presso l'impresa KTM Gruppe (KTM) in Austria, che opera nel settore economico classificato alla divisione 30 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri mezzi di trasporto), dove i collocamenti in esubero effettuati dall'impresa si trovano nella regione di livello NUTS 2 dell'Alta Austria (AT31);

B. considerando che l'Austria ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (nel presente caso dal 25 febbraio 2025 al 25 giugno 2025), in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata; che, a seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG sono soddisfatte;

C. considerando che durante il periodo di riferimento 233 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro presso KTM; che tra i beneficiari ammissibili figurano, oltre ai lavoratori sopra indicati, anche 1 255 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi; che l'attività di tutti questi lavoratori è cessata entro i sei mesi precedenti il 25 febbraio 2025, data di inizio del periodo di riferimento, e/o tra la fine del periodo di riferimento e il giorno precedente l'adozione della presente proposta, come previsto dal regolamento FEG; che il numero totale di beneficiari ammissibili è pari a 1 488;

D. considerando che il 6 febbraio 2026 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG a favore dell'Austria, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal lavoro;

E. considerando che i fatti all'origine di questi casi di espulsione dal lavoro sono rappresentati dalla procedura di insolvenza di KTM Gruppe; che KTM era la principale controllata di Pierer Mobility AG (rappresentava il 90 % del fatturato di Pierer); che nel 2012 KTM è diventata la maggiore azienda produttrice di motocicli nell'Unione europea; che KTM ha sede a Mattighofen, nel distretto di Braunau, nell'Alta Austria; che, nel dicembre 2023, Pierer ha annunciato la delocalizzazione della produzione in Cina e India, il che ha portato a una prima ondata di licenziamenti con il taglio di 300 posti di lavoro presso lo stabilimento di Mattighofen; che tale decisione è stata principalmente dovuta ai costi del lavoro molto più bassi in tali paesi, a cui si aggiungevano la vicinanza ai mercati in crescita, in quanto la domanda in Europa stava diminuendo, nonché restrizioni del lavoro meno rigorose; che, nel corso del 2024, la società è precipitata in una grave crisi, in cui le vendite sono diminuite del 29,4 %, portando a un conseguente eccesso di scorte (265 000 motocicli in magazzino), a una perdita di 1,1 miliardi di EUR e a un indebitamento di KTM che ha raggiunto 1,642

miliardi di EUR; che KTM ha avviato massicce riduzioni dei costi, tra cui il licenziamento di oltre 500 dipendenti; che, nonostante gli sforzi compiuti per delocalizzare la produzione in India, la procedura di insolvenza era inevitabile; che per Pierer è stata avviata la procedura di ristrutturazione, che prevedeva l'elaborazione di un piano di ristrutturazione per KTM e le sue affiliate; che, il 29 novembre 2024, KTM ha presentato istanza di insolvenza; che, per la prima volta, KTM ha sospeso la produzione dal dicembre 2024 al marzo 2025; che oltre 750 dipendenti in più sono stati collocati in esubero; che, il 25 febbraio 2025, i creditori hanno approvato un piano di ristrutturazione che offriva loro una quota del 30 % di quanto dovuto; che tuttavia occorreva che un investitore rilevasse KTM e pagasse detta quota; che, al momento dell'assemblea dei creditori, la procedura di insolvenza del gruppo KTM costituiva la più grande procedura di questo tipo mai avviata nell'Alta Austria; che, il 22 maggio 2025, un nuovo investitore, Bajaj Auto International Holdings B.V., ha fornito le risorse necessarie per garantire il proseguimento di KTM; che il pagamento della quota concordata a favore dei creditori ha scongiurato la minaccia di fallimento di KTM e il rischio di chiusura definitiva della società; che la produzione è potuta riprendere il 28 luglio 2025, mentre perduravano le misure di austerità e la massima attenzione all'efficienza in termini di costi;

F. considerando che l'insolvenza di KTM ha colpito duramente la regione attorno alla sede centrale di Mattighofen; che, con oltre 4 000 dipendenti assunti direttamente nell'Alta Austria, KTM Gruppe è non solo un importante datore di lavoro, ma anche la spina dorsale economica di molti fornitori e prestatori di servizi; che la sua insolvenza ha colpito duramente l'economia regionale e causato gravi perturbazioni; che la disoccupazione nel distretto di Braunau è conseguentemente aumentata del 39,8 % nell'ottobre 2024 e del 37,1 % nel novembre 2024 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente; che, nel marzo 2025, ciò ha portato a un tasso di disoccupazione mai registrato nel distretto di Braunau, che ha rappresentato il livello di disoccupazione più elevato in tutti i distretti del mercato del lavoro in Austria;

G. considerando che il numero stimato dei lavoratori espulsi dal lavoro che dovrebbero prendere parte alle misure è pari a 420;

H. considerando che l'Austria ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG;

I. considerando che il FEG non supera l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi del 2018), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'obiettivo del FEG consiste nel dimostrare solidarietà e prestare sostegno ai beneficiari; ritiene che i contributi finanziari del FEG debbano essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi

personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari nel mercato del lavoro, offrendo loro un'occupazione dignitosa e sostenibile, all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale; sottolinea che occorre preparare e sostenere i lavoratori in vista delle urgenti transizioni verde e digitale dell'economia e della società europee; ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo svolto dall'Unione, anche attraverso il FEG, nel contribuire al finanziamento delle qualifiche necessarie per la transizione giusta, in linea con il Green Deal europeo;

2. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Austria ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 806 624 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 3 011 040 EUR;

3. prende atto del fatto che l'Austria ha fornito tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di licenziamenti collettivi e al rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nell'accesso alle misure proposte e nella loro attuazione;

4. sottolinea che l'Austria ha confermato che le misure finanziate dal FEG non beneficeranno di contributi a titolo di altri strumenti finanziari dell'Unione;

5. rileva che il pacchetto coordinato personalizzato da fornire ai lavoratori espulsi dal lavoro consiste nelle misure seguenti: a) gestione del caso, b) consulenza sulla carriera – orientamento professionale, c) formazione e riqualificazione, d) ricerca proattiva di un impiego ed e) indennità di formazione – sovvenzione per la formazione; accoglie con favore, nel contesto della consulenza sulla carriera, l'attenzione rivolta alle prospettive di carriera nei posti di lavoro verdi e l'accento posto sulle competenze digitali nei piani d'azione individuali;

6. sottolinea in particolare l'importanza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG, che prevede che il pacchetto coordinato tenga conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, le quali dovranno essere compatibili con la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, e si concentri in particolare sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale;

7. ricorda la possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, le prestazioni per figli a carico, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte.